

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

FASCICOLO N. 5

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 (A.S. n. 3613)

TESTI DEGLI EMENDAMENTI ULTERIORI
OVVERO RIFORMULATI IN SEDUTA, RELATIVI
AGLI ARTICOLI DA 36 A 39

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613

Art. 38.

38.9 (testo 2)

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«conformemente a quanto stabilisce l'articolo 3 del decreto legislativo
29 aprile 1998 n. 124».

38.19

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (31 ottobre 2005)

*Al comma 4, nel primo periodo, sostituire le parole: «prescrizioni
medesime» con le seguenti: «prescrizioni delle medesime prestazioni».*

Art. 39.**39.1 (testo 2)**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

39.16 (testo 2)

ZANDA

Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di effettuazione della revisione contabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, nonché di misurazione e valutazione dei risultati ottenuti dalla gestione dei predetti enti rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di qualità, economicità, efficienza ed efficacia dei servizi resi».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

39.33 (testo 2)

CUTRUFO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per l'ammodernamento tecnologico del sistema ospedaliero pubblico nelle regioni del Mezzogiorno. Al Fondo sono destinati 950 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente dopo l'**articolo 43**, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Programma straordinario aggiuntivo triennale di alienazione di immobili dello Stato)

1. È disposto un programma straordinario aggiuntivo triennale per l'alienazione di immobili dello Stato ad uso non abitativo mediante vendita, anche in deroga alla normativa vigente per la scelta del contraente e per le procedure di aggiudicazione e stipulazione dei contratti. I proventi derivanti dall'alienazione affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ove al momento dell'alienazione le unità immobiliari indicate al comma 1 risultino utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni che non possano essere trasferiti, l'Agenzia del demanio stabilisce con l'acquirente specifiche condizioni per il mantenimento della loro attuale destinazione, stipulando a questo fine appositi contratti di locazione a condizioni di mercato. Il relativo onere, per il primo triennio, è posto a carico dei proventi dell'alienazione.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, l'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2006, definisce il programma straordinario aggiuntivo triennale di dismissioni e alienazioni di immobili nel limite massimo complessivo di 4 milioni di metri quadrati, per un valore di almeno 5.100 milioni di euro, da attuare in ragione di 5.100 milioni di euro per l'anno 2006».

All'articolo 44, comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti: «1.590 milioni».

*Sostituire l'**articolo 50**, con il seguente:*

«Art. 50.

(Programmi straordinari di ricerca e sviluppo e rifinanziamento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base)

1. Al fine di consentire la ripresa di competitività del sistema produttivo nazionale, anche in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati programmi straordinari di ricerca e sviluppo e di rafforzamento dimensionale per l'internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all'accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle attività produttive, entro il 28 feb-

braio 2006, provvede alla ripartizione delle risorse tra i vari interventi, con esclusione di spese di natura corrente e mediante attualizzazione delle spese di carattere pluriennale.

3. Per il finanziamento degli interventi compresi nei programmi straordinari indicati al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo al quale sono destinati 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

4. Al fine di garantire il migliore sostegno alle attività di ricerca di base, in coerenza con gli obiettivi posti dal Programma nazionale di ricerca per gli anni 2005-2007, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, istituito dall'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per 750 milioni di euro per l'anno 2006».

Dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio)

1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e no, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;

d) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali e di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttorie e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2006, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

- a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
- b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
- c) stipula di accordi di programma;
- d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
- e) risorse conferite da soggetti privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d'interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. Gli importi assegnati a carico del fondo istituito a norma del comma 5 per la realizzazione degli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo non concorrono al computo delle spese rilevanti per l'applicazione del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 22.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo istituito a norma del comma 5 è stabilita in 750 milioni di euro per l'anno 2006».

«Art. 50-ter.

(Esenzione quinquennale dall'imposta sui redditi in favore delle nuove imprese costituite nelle aree depresse)

1. I redditi delle nuove imprese costituite, in forma di società per azioni e in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata e di società cooperativa, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2006, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nelle medesime aree sono interamente esenti dall'imposta sui redditi delle società per cinque anni dalla loro costituzione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di nuove imprese costituite, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2006, nelle aree indicate al comma 1, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori

stessi sono interamente esenti dall'imposta sui redditi per cinque anni dalla loro costituzione.

3. L'esenzione prevista dai commi 1 e 2 non è cumulabile con i benefici previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché 62 e 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente dalle nuove imprese indicate ai commi 1 e 2, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, sono ridotti alla metà per cinque anni dalla loro costituzione».

All'articolo 51, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dallo gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2006 è riconosciuto a tutti i soggetti operanti nei settori manifatturieri e nei servizi collegati l'esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nella misura minima di tre punti percentuali ovvero nella maggiore misura determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il limite massimo complessivo di spesa di 4500 milioni di euro per il 2006.

2. I settori e servizi collegati, ai quali si applica l'esonero contributivo previsto dal comma 1, sono individuati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CIPE può altresì aumentare la misura percentuale dell'esonero entro il limite di spesa indicato nello stesso comma 1».

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Concordato preventivo per l'anno 2006)

1. Nelle more della progressiva applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che disciplinano la pianificazione fiscale concordata, è istituito un concordato preventivo per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2006.

2. L'osservanza degli obblighi fiscali derivanti dall'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

3. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, con esclusione di coloro che:

a) non erano in attività alla data del 31 dicembre 2003;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004; non si tiene conto dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 o per quello in corso al 10 gennaio 2006; sono comunque ammessi coloro che si siano avvalsi del concordato preventivo previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo d'impresa o di lavoro autonomo di 3.000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2004 almeno del 10 per cento e il relativo reddito almeno del 9 per cento, anche a seguito di adeguamento nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per il periodo d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso allo gennaio 2004 l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota dell'8 per cento. L'aliquota è, invece, dell'11 per cento per i soggetti indicati all'articolo 73 del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità indicate al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimo reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati alla parte eccedente il minimo reddituale.

8. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

9. Per il periodo d'imposta soggetto a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base:

a) all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

10. Per il medesimo periodo d'imposta indicato al comma 9, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.

11. Il contribuente che non soddisfa le condizioni prescritte al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi. In questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici indicati al comma 2;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi indicati al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili; in quest'ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni prescritte al comma 4.

12. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale si applica alle operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui è approvato il modello di di-

chiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, definisce le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

13. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.

14. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 10 gennaio e il 16 marzo 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.

15. Gli acconti d'imposta dovuti per l'anno 2007 dai soggetti che aderiscono al concordato preventivo sono calcolati sugli importi concordati a norma del comma 4.

16. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione del presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:

2006: + 143.000.

Art. 67.**67.Tab.E.3**

IL GOVERNO

Nella Tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate, articolo 7: apporto al capitale sociale dell'ANAS S.p.A. (settore n. 16) (3.2.3.48 – ANAS – cap. 7372), apportare la seguente variazione:

2006: – 300.000.

Nella medesima Tabella E, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge 662 del 1996, articolo 2, comma 14: apporto al Capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), inserire la seguente autorizzazione di spesa:

2006: – 1.200.000.

ORDINI DEL GIORNO

0/3613/1/5^a

VITALI, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006;

premessi che:

la proposta di legge avanzata dal Governo ripropone un nuovo e aspro conflitto tra Stato, regioni ed enti locali ai quali è richiesto di sopportare in grande parte l'onere effettivo della manovra di aggiustamento delle finanze pubbliche pari a 3,1 miliardi di euro per regioni ed enti locali e 2,5 miliardi di euro per la sanità;

la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 (vedi doc. XIV, n. 5) dimostra un andamento contenuto nella spesa nel comparto degli enti locali a differenza di quanto rilevato per altri comparti della spesa pubblica come ad esempio i Ministeri centrali;

è estremamente difficile che il nuovo Patto di stabilità interno possa essere rispettato, poiché prevede tali riduzioni di spesa corrente rispetto al 2004 da essere incompatibile con l'espletamento delle normali funzioni di carattere sociale e istituzionale proprie di regioni ed enti locali, considerando che si tratta del 6,7 per cento in meno per gli enti locali e del 3,8 per cento in meno per le regioni ad esclusione delle spese di personale che sono anch'esse sottoposte a riduzione, di una minima parte delle spese sociali effettuate dai comuni, della sanità dove il finanziamento complessivo è inferiore alla spesa effettiva per il 2005;

il Trattato di Maastricht non ha imposto per il Patto di stabilità e crescita un tetto alla spesa pubblica per ciascun Paese membro ma il rispetto del vincolo del 3 per cento del disavanzo rispetto al prodotto interno lordo (PIL), e pertanto la decisione di intervenire su regioni ed enti locali con un vincolo sulla spesa, anziché con un limite al saldo finanziario tra entrate finali e spese correnti, non è un obbligo tecnico, ma una precisa scelta politica che li considera alla stregua di centri di spesa decentrati dello Stato anziché istituzioni dotate di una loro autonomia costituzionalmente riconosciuta;

la legge finanziaria 2006 giunge dopo altre quattro finanziarie particolarmente pesanti per le regioni e gli enti locali, a cui si sono accompagnate forti riduzioni di spesa in comparti che hanno un grande impatto

sui sistemi locali come la scuola e le politiche sociali, mentre per le opere pubbliche la stessa Corte dei conti ha recentemente denunciato il fallimento della legge-obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443) fortemente contrastata dalle regioni per i suoi evidenti vizi di centralismo;

il Governo aveva affidato all'Alta Commissione per il federalismo fiscale il compito di suggerire modalità di applicazione dell'articolo 119 della Costituzione sull'autonomia finanziaria di regioni ed enti locali senza tener in alcun conto dei suggerimenti proposti dalla Commissione, su richiesta dello stesso Governo, per la legge finanziaria 2006 e senza introdurre alcun principio di questo tipo nelle finanziarie di questa legislatura;

questi comportamenti del Governo ispirati ad un centralismo soffocante ed invadente hanno dato luogo ad un conflitto istituzionale permanente e perfino al totale fallimento della legge 5 giugno 2003, n. 131, a cui era affidato il compito di attuare il nuovo Titolo V della Costituzione relativo a regioni, province e comuni, in palese e plateale contrasto con i conclamati propositi autonomisti e federalisti affidati ad una *devolution* la quale assume i contorni di una dissoluzione dell'unitari età e dell'egualianza dei diritti sociali nelle diverse aree del Paese;

considerato che:

è necessaria una profonda inversione di rotta rispetto alle politiche di finanza regionale e locale adottate con le ultime finanziarie e contenute in forma ancor più esasperata nella proposta per il 2006, poiché per perseguire sia l'obiettivo della crescita economica del Paese che quello del risanamento della finanza pubblica occorre non il conflitto ma la cooperazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali;

è opportuno che la legge finanziaria per il 2006 sia ispirata a principi di autonomia, di federalismo fiscale e di condivisione tra Stato ed altri livelli istituzionali dei grandi obiettivi della manovra economica che sono del tutto diversi da quelli proposti dal Governo, per poi procedere fin dall'inizio della prossima legislatura all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche avvalendosi delle conclusioni cui è pervenuta l'Alta Commissione per il federalismo fiscale;

il Patto di stabilità e crescita interno non deve prevedere tetti alla spesa, ma un limite ai saldi finanziari, deve essere fondato su un accordo preliminare tra lo Stato, le regioni e gli enti locali sugli obiettivi macroeconomici da raggiungere anche riguardo agli obiettivi di crescita economica e al livello di pressione fiscale complessiva in una scala temporale almeno triennale, deve essere articolato tra le diverse aree regionali prevedendo sistemi premiali per gli enti che riducono il *deficit* primario, deve comportare la possibilità che in ciascuna regione possa essere convenuta con gli enti locali un'articolazione del Patto diversa ma coerente con gli obiettivi nazionali;

i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario previsti dall'articolo 119 della Costituzione sono ispirati all'autonomia normativa di comuni e province e al riparto di competenza

tra Stato e regioni in materia di finanza locale, all'adeguata proporzione tra tributi propri e compartecipazioni a tributi erariali per ogni livello di governo, ad un sistema di perequazione e di interventi speciali;

la finanza comunale deve basarsi su più fonti e non essere dipendente in modo esclusivo dal cespite immobiliare, prevedendo oltre ai trasferimenti derivanti dalla compartecipazione dell'imposta sul reddito (IRE) con finalità perequative la possibile trasformazione dell'addizionale IRE in sovrimposta, l'introduzione di una compartecipazione comunale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), il trasferimento dell'imposta di registro ai comuni e l'introduzione di meccanismi automatici di adeguamento del valore della base imponibile immobiliare, in modo tale da coprire il 100 per cento della spesa storica dei comuni con i tributi propri, le compartecipazioni ai tributi erariali e i trasferimenti con finalità perequative;

ai comuni può essere attribuita una ulteriore facoltà aggiuntiva di contributo sul soggiorno e sulla valorizzazione immobiliare derivante dalla realizzazione di specifiche opere pubbliche, da prevedersi entro limiti stabiliti nel Patto di stabilità e crescita triennale tra Stato, regioni ed enti locali;

alle comunità montane deve essere garantita la certezza e l'autonomia finanziaria anche attraverso l'adeguata alimentazione, certa e ricorrente, del Fondo nazionale per la montagna e la previsione di controvalori specifici per il rilascio di risorse autoctone della montagna, parte delle quali devono finanziare un "Piano straordinario di manutenzione ordinaria dei versanti montani";

alle province va garantita una certezza di entrate commisurata alla crescente importanza delle funzioni trasferite la quale non è attualmente garantita da tributi (imposta sulla responsabilità civile auto (RC), imposta sul possesso degli autoveicoli e addizionale sull'energia elettrica) che più di altri risentono del ciclo economico, consolidando un sistema di entrate tributarie collegate alla mobilità e introducendo la compartecipazione ad un grande tributo erariale;

per le regioni va ripensata la collocazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prendendo in esame l'IVA come tributo più adatto a finanziare i servizi sociali più gravosi unitamente ad una sovrimposta IRE;

anche per province e regioni, come per i comuni, deve essere previsto un fondo perequativo per i territori con meno capacità fiscale per abitante, destinato innanzitutto al Mezzogiorno, così come stabilito dall'articolo 119 della Costituzione;

il trasferimento dal centro alle autonomie locali e regionali di consistenti porzioni di gettito a parità di pressione fiscale complessiva e in relazione all'insieme delle funzioni di loro competenza deve essere accompagnato dall'attribuzione di rilevanti poteri sull'entrata, a partire dal catasto gestito a livello dei comuni, in modo da produrre effetti responsabilizzanti che incentivino ad aumentare la base imponibile piuttosto che le aliquote e contribuiscano così alla lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

a rivedere gli articoli della legge finanziaria per il 2006 che riguardano le regioni e gli enti locali secondo i principi precedentemente enunciati».

0/3613/2/5^a

DANZI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

l'utilizzo di cellule staminali emopoietiche prelevate dal sangue di cordone ombelicale rappresenta oggi la via scientificamente più percorribile ed eticamente accettabile, oltre ad essere una delle soluzioni più adeguate per una ricerca che non danneggi l'uomo, ma che sia al suo servizio;

non esiste alcun inconveniente per il donatore trattandosi di un recupero di tessuti (cordone ombelicale, placenta) che altrimenti andrebbero distrutti;

il sangue placentare può essere prelevato dal cordone al momento del parto senza alcun rischio né per la madre né per il bambino;

le cellule staminali in esso contenute sono identiche a quelle presenti nel midollo osseo, capaci di generare globuli rossi, bianchi e piastrine così da essere utilizzate nella cura di alcune gravissime patologie quali la leucemia, la talassemia ed altre malattie, preziose anche nella ricerca del morbo di Parkinson e di Alzheimer;

le cellule staminali del cordone ombelicale devono essere conservate presso banche pubbliche o private accreditate così come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 7 aprile 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2005;

in Italia le banche di sangue del cordone ombelicale sono 15 i cui dati confluiscono nella banca centrale di Milano a sua volta collegata con altri centri a livello mondiale tramite una associazione nota come ITAL-GRACE;

in Italia solamente il 20-25 per cento delle mamme partorienti su circa 600.000 parti all'anno decidono di donare il proprio cordone ombelicale a causa di una informazione insufficiente;

inoltre nel nostro Paese sono solo 200 gli ospedali in grado di raccogliere il sangue placentare che dovrà essere incrementato;

di primaria importanza risulta la promozione della cultura della donazione del cordone ombelicale attraverso una capillare campagna informativa;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a includere nelle campagne istituzionali di informazione del Ministero della salute anche campagne rivolte al sostegno della donazione di cordone ombelicale, nonché ad attivare le necessarie iniziative normative ed economiche volte a sostenere le strutture sanitarie pubbliche e private già operanti, affinché sia garantita la conservazione e tipizzazione dei prelievi già effettuati e vengano incrementate le unità regionali mobili per la raccolta del cordone».

0/3613/3/5^a

BIANCONI, CARRARA, TREDESE, BOLDI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
visto l'articolo 39, comma 9, lettera *b*),

impegna il Governo:

a far sì che il Ministro della salute nel momento in cui predisporrà il repertorio per i prodotti monouso per stomizzati ed incontinenti dei presidi protesici ed ortesici rispetti, alla luce delle diverse tipologie post-operatorie e delle singole necessità, le specificità di ogni singolo paziente».

0/3613/4/5^a

SOLIANI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

con l'articolo 31, comma 11 e 12, si sopprimono le norme che permettono al personale del Ministero della difesa e agli appartenenti dei «corpi armati dello Stato» di beneficiare del rimborso spese in ordine alla fruizione di prestazioni termali;

l'articolo 39, comma 8, inoltre, dispone un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle termali, entro il quale le singole regioni regolano attività erogata dalle proprie strutture pubbliche o private accreditate;

considerato che:

l'intero settore termale verrebbe ad avere ulteriore limitazione in relazione alla clientela di provenienza interregionale rispetto a quelle peraltro già sussistenti con conseguenze gravissime per l'economia delle città termali e delle aziende esercenti l'attività termale stessa;

i Sindaci delle città termali hanno già evidenziato la gravità della situazione che potrebbe venire a determinarsi, parlando di effetti devastanti per il settore; le città termali avrebbero infatti ripercussioni gravi per la loro economia se il Governo proseguisse nella direzione stabilita dai provvedimenti sopra richiamati,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento o iniziativa nella sua disponibilità utile ad evitare le gravissime ripercussioni che le disposizioni citate avrebbero sul sistema termale in generale e in particolare sulle aziende termali che hanno una maggioranza di "clientela interregionale", con grave pregiudizio per un settore di grande rilevanza economica e molto significativo anche per la qualificazione dell'offerta turistica nazionale».

0/3613/5/5^a

ULIVI, DEMASI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

al fine di dare attuazione alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del settore termale».

0/3613/6/5^a

DI SIENA, PASCARELLA, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che:

si è riscontrato in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, in materia di regionalizzazione della programmazione negoziata, una discussione tra i rappresentanti del Governo e quelli delle autonomie locali sui criteri di applicazione e sulla necessità di revisione del Regolamento con-

cernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e dei patti territoriali" di cui al decreto interministeriale 31 luglio 2000, n. 320;

tale discussione ha riguardato in particolare:

a) la possibilità di ottenere delle proroghe, non superiori ai 12 mesi, per completare i programmi imprenditoriali;

b) la limitazione delle revoche dei finanziamenti fino ad un massimo del 10 per cento, a fronte di uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore al 30 per cento, non riservando tale possibilità al settore agricolo;

c) la rimodulazione delle risorse disponibili, nell'ambito dello stesso territorio del patto, agibile anche oltre i termini fissati dal Ministero delle attività produttive, con propria circolare,

impegna il Governo:

a intervenire al fine di dare una soluzione alle questioni esposte, nella direzione di evitare che una rigida applicazione degli strumenti operativi comporti un danno al pieno dispiegamento della funzione dei patti territoriali».

0/3613/7/5^a

TOMASSINI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

in attuazione dell'Accordo di programma quadro concernente gli "interventi di mitigazione e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale prioritario del Piano territoriale d'area Malpensa, ed in particolare i siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale", sottoscritto in data 31 marzo 2000, la regione Lombardia ha avviato la delocalizzazione dei residenti negli ambiti appositamente individuati attorno al sedime aeroportuale Malpensa 2000 e l'acquisizione dei loro immobili per destinarli al patrimonio regionale;

le attuali limitazioni hanno generato una situazione di notevole parcellizzazione delle aree acquisite, nonché situazioni di acquisizione parziale degli immobili stessi, che potrebbero irrimediabilmente pregiudicare le ipotesi di riutilizzo del patrimonio immobiliare così acquisito e le soluzioni di ripianificazione urbanistica;

sussiste, inoltre, un problema di sicurezza dei cittadini dovuto alla coesistenza di unità immobiliari abitate accanto ad altre vuote;

considerato che:

nella frazione di Case Nuove in territorio di Somma Lombardo, si è determinata una situazione del tutto anomala, dovuta all'esistenza di una residua porzione dell'abitato in zona A delle curve isofoniche, così come definite dalla legge regionale 12 aprile 1999, sicché tutta la frazione di fatto è conturbata con il sedime aeroportuale, posta di fatto tra il terminal 1 e il terminal 2;

a seguito della delocalizzazione si determinerebbe una situazione di abbandono ed emarginazione di un ridotto gruppo di abitazioni, lontane dal capoluogo,

impegna il Governo:

ad estendere quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, alle acquisizioni di immobili ad uso residenziale, purché concessionari prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla citata legge regionale n. 10 del 1999, per quanto riguarda la frazione di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo».

0/3613/8/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che:

con il Contratto di programma 2001-2005 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la rete Ferroviaria italiana Spa e successivi *addendum* allegati sono stati previsti investimenti per lo sviluppo della Rete d'integrazione europea, sistema Alta Velocità/Alta Capacità,

impegna il Governo:

ad includere nel programma di investimenti di velocizzazione AV/AC anche la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto che assicura quale collegamento trasversale il Tirreno e lo Ionio di rilevanza strategica anche dal punto di vista del traffico merci verso il Mediterraneo orientale».

0/3613/9/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

con il Contratto di programma 2001-2005 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI) e successivi *addendum* allegati sono stati previsti investimenti nell'ambito del Piano delle priorità degli investimenti della RFI per il Piano di sicurezza,

impegna il Governo:

a far sì che l'ente gestore includa nell'elenco dei siti le stazioni di Potenza, Grassano, Ferrandina e Metaponto comprese nella linea Battipaglia-Taranto».

0/3613/10/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premessò che:

il Governo in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha accolto l'ordine del giorno G3.105 con il quale si impegnava ad adottare iniziative atte a garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture di servizio pubblico presenti nei piccoli comuni;

nel frattempo in Basilicata si sono riscontrate progressive riduzioni dei servizi e la chiusura di molti uffici postali locali, con grande disagio per le popolazioni,

considerato che:

nel 2002 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) con Poste italiane Spa ha sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare un rapporto di collaborazione tra uffici postali e amministrazioni locali per rispondere alle esigenze delle comunità locali ed impegnare il servizio postale a tenere conto, nell'ambito dei suoi piani industriali e di razionalizzazione della rete, delle indicazioni proposte dagli enti locali;

numerose iniziative sono state promosse a livello regionale, tra le quali uno sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria il 6 giugno 2005, nonché l'Assemblea dell'ANCI dei sindaci lucani tenutasi l'8 luglio ultimo scorso;

l'ANCI di Basilicata ha ripetutamente segnalato le difficoltà fraposte dalle Poste italiane Spa ad aprire un tavolo di confronto per ricercare le soluzioni più idonee ai problemi emersi,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per garantire anche in Basilicata la piena attuazione del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, richiamato nel contratto di programma 2003-2005 sottoscritto tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane Spa;

ad assumere ogni utile iniziativa per favorire l'ormai indifferibile avvio da parte di Poste italiane Spa di procedure concertative con le rappresentanze istituzionali locali e le organizzazioni sindacali».

0/3613/11/5^a

VITALI, VICINI, LEGNINI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

i comuni di montagna rappresentano un territorio vastissimo, pari alla metà di quello italiano. Si tratta di ben 365 comunità montane, che comprendono 4.201 comuni interamente e parzialmente montani, che rappresentano più del 50 per cento dei comuni italiani e oltre il 54 per cento del territorio nazionale;

la popolazione del territorio montano del nostro Paese supera i 10 milioni di abitanti, il 18,5 per cento dell'intera popolazione italiana;

molti comuni montani presentano dimensioni demografiche ridotte, condizioni di abbandono e di spopolamento, difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali, mancanza di infrastrutture adeguate, estrema fragilità del territorio causa di fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi;

tutto questo richiede un'adeguata politica nazionale per la montagna: purtroppo, negli ultimi anni si è dovuta constatare una tendenza sempre più marcata all'abbandono della montagna e a tagli alle già esigue risorse destinate ad essa, ne è testimonianza la drastica riduzione subita dal Fondo nazionale per la montagna, istituito con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane";

il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, ha tagliato i fondi del 50 per cento

e la legge finanziaria per il 2005 ha previsto la modesta entità di soli 31 milioni di euro per tutta la montagna italiana;

è attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) del Senato il disegno di legge n. 1405 e connessi recanti interventi per i territori di montagna, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei territori montani, alla promozione e valorizzazione delle tradizioni economiche e culturali locali ed alla rimozione degli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani;

contrariamente a quanto previsto nel suddetto disegno di legge, anche per il 2006, come nel 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla u.p.b. 5.2.3.13 – Fondo per la montagna, cap. 7698, non solo non è previsto alcuno stanziamento di competenza, ma c'è perfino una riduzione nei residui di 10 milioni di euro, rimanendo così residui per soli 40 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee in favore del Fondo nazionale per la montagna al fine di rendere possibili quegli interventi indispensabili per la tutela e la conservazione dei comuni montani».

0/3613/12/5^a

EUFEMI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

richiamata l'attenzione del Governo ed in particolare dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno (con riferimento speciale al Dipartimento della protezione civile) sulla frequenza, la violenza e la repentinità degli eventi meteorologici che stanno bersagliando da diverse settimane il nostro Paese;

sottolineate le previsioni ripetutamente formulate in sede di relazione sullo stato dell'ambiente ed i comunicazioni alla conferenza mondiale sui cambiamenti climatici che non trascurano di porre in evidenza l'accresciuta vulnerabilità del territorio e dell'ambiente e la fragilità del sistema delle infrastrutture nazionali anche per effetto, sia degli abusivismi perpetrati, sia della loro organica inadeguatezza;

valutata la sollecitazione che viene dalle Istituzioni statali e regionali, dalla ricerca e dalla comunità scientifica, dal sistema produttivo ed industriale, a non considerare l'emergenza in atto una mera responsabilità di protezione civile, bensì questione di rilevanza strategica per il futuro del Paese e per la sicurezza delle popolazioni,

impegna il Governo:

a tenere conto della proposta avanzata in Senato di promuovere uno specifico progetto di ricerca riguardante l'adattamento agli effetti dei mutamenti climatici per poter aggiornare la politica della prevenzione in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile;

a riferire alle Camere con una relazione sugli eventi calamitosi di queste settimane il programma del Governo in ordine ai provvedimenti urgenti di carattere preventivo e strutturale che si intendono adottare al duplice scopo di avviare un piano nazionale di adeguamento delle infrastrutture civili e di prevenire efficacemente le minacce di rischio e di danno;

a promuovere una conferenza nazionale delle regioni e degli enti locali per discutere sulle strategie da adottare per conoscere meglio l'evoluzione del fenomeno in atto e per adattarsi, anche adeguando le infrastrutture civili, dalle quali dipende la vita dei cittadini, ai nuovi *standard* resi necessari dal cambiamento di assetto dei fenomeni climatici».

0/3613/13/5^a

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

viste le difficoltà riscontrate nella ricostruzione;

constatata la necessità di sostenere le famiglie impegnate a far fronte alle necessità post-terremoto;

viste le ordinanze del Commissario straordinario adottate negli anni scorsi,

impegna il Governo:

a sollecitare il Commissario straordinario a farsi carico dei bisogni delle popolazioni delle regioni Umbria e Marche, e più in particolare che i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1997, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, regolarizzino la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998, 1999, a partire dal 10 gennaio 2007».

0/3613/14/5^a

RONCONI, FORLANI, CICCANTI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerate le necessità di garantire alle popolazioni delle Marche e dell'Umbria vessate dall'evento sismico del 1997 tempi adeguati per provvedere alla ricostruzione, nonché alla ripresa economica e sociale del territorio;

considerato il provvedimento assunto con la legge 27 dicembre 2002 n. 289, articolo 9, comma 17, riguardante le popolazioni di altre regioni colpite da calamità naturali;

evidenziati quindi possibili profili di incostituzionalità a causa di un difforme trattamento tra cittadini italiani,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre 2006 il termine dello stato d'emergenza, già disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, e successivamente reiterato al 31 dicembre 2004 nonché dei termini di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2002 n. 3260 ed a garantire anche la medesima proroga per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'ordinanza ministeriale del 21 febbraio 2003 n. 3265».

0/3613/15/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

nei mesi di ottobre e novembre del 2004 e nei mesi di gennaio, maggio, agosto, settembre ed ottobre 2005 la Basilicata è stata interessata da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni a carattere piovoso e nevoso che hanno provocato allagamenti e smottamenti con gravi danni, in particolare nel borgo di Metaponto, nel comune di Bernalda, nella contrada Bosco Piccolo della città di Potenza, nell'area del lagonegrese, nell'agro materano e nel vulture melfese;

preso atto che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2002, n. 225, a cui ha fatto seguito, in

data 18 febbraio 2005, l'emanazione dell'ordinanza n. 3401 recante "primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, ed il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004", stanziando per gli interventi previsti dalla suddetta ordinanza 10 milioni di euro da ripartire tra le regioni interessate, con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sulla base di una proposta congiunta delle regioni Puglia, Calabria e Basilicata;

con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile del 9 agosto 2005, notificato ai Presidenti delle regioni interessate in data 30 agosto 2005, sono stati assegnati alla regione Basilicata soltanto 616.000 euro sui 9.500.000,00 stanziati, con la motivazione dell'impossibilità di valutare il volume dei danni patiti, per la mancata effettuazione degli accertamenti previsti;

per il comparto agricolo il Ministero delle politiche agricole e forestali, su proposta della regione Basilicata, competente per territorio, in data 26 aprile 2005, ha emesso il decreto di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso del 12, 14 novembre 2004 e sono stati attivati gli interventi riguardanti il ripristino delle strutture agricole danneggiate, ma non è stato attivato il Fondo di solidarietà;

impegna il Governo:

a) a riconsiderare il riparto delle somme, di cui al provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile del 9 agosto 2005, tra le regioni interessate, secondo la richiesta della regione Basilicata, con criteri corrispondenti alla proporzionalità dei danni subiti;

b) ad attivare le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà in agricoltura;

c) a convocare un tavolo di verifica con la partecipazione delle regioni meridionali interessate, nonché delle amministrazioni centrali competenti al fine di rideterminare misure idonee ad assicurare gli interventi di ripristino necessari e quelli risarcitori, anche in connessione con successivi eventi calamitosi».

0/3613/16/5^a

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

nei mesi di ottobre e novembre del 2004 e nei mesi di gennaio, maggio, agosto, settembre ed ottobre 2005 la Basilicata è stata interessata

da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni a carattere piovoso e nevoso che hanno provocato esondazioni di fiumi, allagamenti e smottamenti con gravi danni, in particolare nel borgo di Marconia di Pisticci e in quello di Metaponto nel comune di Bernalda,

impegna il Governo:

ad adottare misure straordinarie finalizzate alla costruzione di opere di contenimento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio regionale».

0/3613/17/5^a

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

nei mesi di ottobre e novembre del 2004 e nei mesi di gennaio, maggio, agosto, settembre ed ottobre 2005 la Basilicata è stata interessata da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni a carattere piovoso e nevoso che hanno provocato danni alle aziende agricole e zootecniche situate nell'area del metapontino, nell'agro potentino, nella Val d'Agri, nel lagonegrese, nell'agro materano e nel vulture melfese,

impegna il Governo:

ad adottare misure straordinarie per far fronte ai disagi produttivi e commerciali registratisi nelle suddette aree della Basilicata».

0/3613/18/5^a

VALLONE

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

i problemi ambientali delle città italiane si aggravano di anno in anno, specialmente con riguardo all'inquinamento da *smog* e da polveri sottili derivante dal traffico veicolare e da impianti di riscaldamento;

i provvedimenti limitativi del traffico urbano che molte amministrazioni comunali sono state costrette ad adottare nel recente passato evidenziano il livello di insostenibilità della situazione attuale;

è del tutto prevedibile il ripresentarsi anche nel corso della presente stagione autunnale ed invernale di tale drammatica emergenza che ha ricadute immediate e dirette sulla tutela della salute degli abitanti dei centri urbani;

la Commissione europea e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno recentemente diffuso dati sulla mortalità legata all'inquinamento da smog, calcolando 39.000 decessi annui nel nostro Paese, per una media di 106 morti al giorno;

un problema endemico di tali dimensioni e dall'impatto sociale fortissimo – che investe le competenze esclusive legislative dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) – richiederebbe interventi finanziarie proporzionati in sede di leggi finanziarie e di bilancio, attraverso misure di incentivazione del ricorso a mezzi di trasporto non inquinanti e, più in generale, di ausilio nei confronti delle politiche degli enti locali finalizzate al potenziamento del parco di mezzi pubblici di trasporto;

le politiche di bilancio sottoposte all'esame delle Camere trascurano completamente questa dimensione di intervento, in quanto non solo prevedono misure di incentivazione al ricorso a mezzi di trasporto non inquinanti per privati ed enti pubblici del tutto insufficienti (i 140 milioni di euro di cui all'articolo 1 del decreto-legge. 21 febbraio 2005, n. 16), ma tagliano le risorse a favore degli enti locali, con ciò rendendo impossibile il perseguimento di efficaci politiche di lotta all'inquinamento da *smog* decise dagli enti locali sulla base delle proprie disponibilità di bilancio;

si imporrebbe, quindi, un deciso cambio di atteggiamento in sede di approvazione della legge finanziaria e di bilancio, introducendo le adeguate misure di sostegno alle politiche di contrasto all'inquinamento da *smog*;

tutto ciò considerato,

impegna il Governo:

ad adottare misure di adeguato sostegno alle politiche di contrasto dell'inquinamento urbano, incrementando le risorse finanziarie degli enti locali ed adottando, comunque, misure di incentivazione idonee a ridurre il traffico privato nei centri urbani».

0/3613/19/5^a

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, in sede di variazione degli stanziamenti delle leggi vigenti la cui quantificazione è demandata alla tabella C della medesima legge finanziaria, prevede una vistosa e drastica riduzione delle risorse destinate per l'anno 2006 al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

sul FUS si sono peraltro già abbattuti, negli ultimi anni, numerosi e cospicui "tagli" di spesa, a vario titolo riconducibili alle politiche di bilancio "creative" adottate dall'attuale Governo, con il risultato di aver ridotto il Fondo in cinque anni di oltre il 50 per cento della sua dotazione originaria, a fronte di una costante crescita delle domande di finanziamento;

in particolare, ad essere definanziato per ben 150 milioni di euro, è il cap. 2644 dello Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella 14), relativo alla quota del FUS da erogare a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche;

l'impatto effettivo di tali tagli sulle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche è valutabile, in concreto, solo attraverso il contestuale raffronto con le previsioni di cui al disegno di legge di bilancio, relative alla stessa Tabella 14; in quella sede si evidenzia infatti come sul capitolo di spesa di riferimento per le fondazioni lirico-sinfoniche (cap. 2644) si fosse già abbattuta una riduzione di oltre 13 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio per l'anno 2005, che aveva portato la dotazione complessiva a 206 milioni di euro;

su quest'ultimo importo si concentra, quindi, l'ulteriore taglio di 150 milioni di euro che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 prevede a carico del FUS, con l'effetto di portare le risorse effettivamente disponibili per le fondazioni lirico-sinfoniche ad appena 66 milioni di euro (!), cioè ad un livello pari a poco più di un quarto della dotazione – già insufficiente – prevista per il 2005;

valutato, dunque, che:

se i disegni di legge finanziaria e di bilancio fossero approvati senza alcuna modifica le fondazioni lirico-sinfoniche aggiungerebbero, ai 100 milioni di euro di indebitamento netto che già registrano, almeno ulteriori 80 milioni di euro di perdite, con il rischio – per alcune la sicura prospettiva – della chiusura totale delle loro attività;

tutto ciò considerato,

impegna il Governo:

ad adottare ogni atto o provvedimento nella sua disponibilità idoneo a scongiurare le drammatiche conseguenze che tali politiche di bilancio configurano per il settore dello spettacolo dal vivo e, in particolare, per le attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, con sicuro detrimento

per il livello dell'offerta culturale nazionale e la conseguente marginalizzazione della produzione musicale italiana sulla scena internazionale».

0/3613/20/5^a

MORRA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

in sede di approvazione del comma 3 dell'articolo 26,

impegna il Governo:

a considerare le somme ivi previste come finalizzate anche alla copertura degli impegni di spesa previsti per il personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, in base a quanto previsto dall'accordo sindacale di settore».

0/3613/21/5^a

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI, MAFFIOLI, COMPAGNA, FORLANI, TREMATERRA, SALZANO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che:

a Spoleto opera da 58 anni il teatro lirico sperimentale "A. Belli";
il suddetto teatro lirico svolge importante e meritoria attività di formazione a favore di cantanti lirici;

gran parte dei cantanti lirici più noti in Italia e molti all'estero hanno seguito corsi di formazione presso il teatro lirico "A. Belli" di Spoleto,

impegna il Governo:

ad individuare risorse sufficienti per garantire una continuità formativa al teatro lirico "A. Belli" di Spoleto».

0/3613/22/5^a

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premessi che:

le politiche di bilancio per il settore della giustizia proposte dal Governo attraverso i disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2006 non sembrano recare gli attesi interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, con riguardo alle sue dotazioni complessive strutturali e infrastrutturali, a loro volta direttamente incidenti sull'effettività delle garanzie e sulla qualità del servizio offerto ai cittadini;

in particolare, l'attuale situazione carceraria, caratterizzata da un drammatico sovraffollamento dei penitenzieri, dalle pessime condizioni di vita dei detenuti e dall'inadeguatezza delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, riabilitative ed educative ad esse preposte, nonché da un oggettivo appesantimento dei carichi di lavoro del personale della polizia penitenziaria, permane gravissima e costituisce ragione di allarme civile e sociale;

tutto ciò considerato,

impegna il Governo:

ad adottare ogni atto o provvedimento idoneo a garantire il completamento del processo di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare penitenziario;

in particolare, a stanziare, nell'ambito delle risorse finanziarie del Ministero della giustizia, un'apposita dotazione finanziaria per la realizzazione di un piano straordinario di investimenti nell'edilizia penitenziaria, mirato al recupero degli immobili nella disponibilità del Ministero attualmente inutilizzati;

infine, ad approntare ogni misura utile ad incrementare il ricorso effettivo a pene alternative alla detenzione, in funzione di riduzione della popolazione carceraria e di miglioramento delle condizioni di vita nei penitenzieri, nonché di valorizzazione del lavoro di pubblica utilità quale espressione della funzione rieducatrice della pena».

0/3613/23/5^a

TAROLLI, CICCANTI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premessi che:

gli stanziamenti in bilancio assegnati per il sostegno all'accesso alla locazione abitati va sono stati ridotti in misura notevole;

gli ultimi stanziamenti per nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica risalgono alle leggi 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e 8 febbraio 2001, n. 21, e che per altro gli stanziamenti per l'edilizia in locazione previsti da quest'ultima legge sono stati ridotti;

risulta non essere stato speso il fondo per l'edilizia a canone speciale di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

la diffusa situazione di tensione abitativa presente in molte aree del Paese può essere soddisfatta tramite l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata,

impegna il Governo:

ad attuare un programma straordinario di edilizia agevolata per la proprietà e la locazione prevedendo uno specifico stanziamento a valere sulla tabella B, nonché tutti i fondi non ancora impegnati dei programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelli dell'articolo 3, comma 108, della citata legge n. 350 del 2004».

0/3613/24/5^a

TAROLLI, CICCANTI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

il disegno di legge atto Senato n. 3533 recante piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede, all'articolo 11, disposizioni in materia di legge obiettivo per le città, volte al rilancio e riqualificazione delle realtà urbane del Paese attraverso l'utilizzo congiunto di apposite risorse finanziarie e procedure accelerate;

considerato che:

la soluzione della questione urbana rappresenta una delle priorità del Paese;

il rilancio del territorio urbano sortisce il duplice effetto di catalizzare processi di sviluppo sociale ed economico;

la riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto urbano costituisce attuazione delle politiche di sostenibilità alla base dei programmi dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad utilizzare gli accantonamenti iscritti nel "fondo speciale di conto capitale" di cui alla tabella B della presente legge finanziaria, eventualmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle

finanze, per la costituzione di un fondo statale volto a finanziare l'attuazione della legge obiettivo per le città».

0/3613/25/5^a

LONGHI, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

con la legge finanziaria 2005, commi 335-339 dell'articolo 1, si è intervenuti nella materia della revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata e con successivi provvedimenti amministrativi si è fissato l'obbligo di presentare, da parte dei cittadini interessati, i dati aggiornati per il classamento, redatti da un tecnico abilitato a norma di legge;

si è previsto, inoltre, che, in deroga alle norme di disciplina di tutela fiscale, si è istituito l'obbligo di retroattività della maggiorazione che ne consegue in termini di imposta comunale sugli immobili (ICI);

in molte realtà il fenomeno sta interessando fabbricati di carattere popolare, abitati da anziani e comunque famiglie di disagiate condizioni economiche,

impegna il Governo:

a modificare modalità e tempi di attuazione dell'attuale normativa, intervenendo in particolare in favore delle fasce più deboli della società;

a impartire le opportune direttive agli Uffici di competenza, affinché l'aggiornamento dei dati per il classamento possa essere fatto attraverso l'autocertificazione».

0/3613/26/5^a

CURTO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

ad equiparare, entro il 2006, la contribuzione agricola ai livelli degli altri Paesi europei, considerato che la Grecia, Spagna e Portogallo possiedono un sistema di tassazione molto più basso rispetto al nostro.

0/3613/27/5^a

LEGNINI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
rilevato che:

dal 1989 gli *ex* minatori del Belgio che percepivano la pensione di invalidità sono stati assoggettati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in Italia;

con risoluzione del Dipartimento delle entrate n. 39/ENII/14/381 del 3 marzo 1997 veniva sancita l'equiparazione delle pensioni di invalidità da parte di Stati esteri, nel caso del Belgio, alle rendite INAIL, con la conseguenza che le stesse non potevano essere considerati redditi imponibili;

che da tale data i percettori di tali pensioni non hanno più pagato l'IRPEF;

per gli anni pregressi, coloro che non avevano provveduto a pagare hanno ricevuto lo sgravio da parte dell'erario mentre i pensionati che avevano effettuato i pagamenti dell'IRPEF non hanno ottenuto il rimborso per tutti gli anni sul presupposto che il loro diritto si sarebbe prescritto;

tale situazione ha determinato una grave sperequazione tra coloro che hanno pagato in buona fede e quelli che si erano rifiutati di effettuare i versamenti,

impegna il Governo:

ad emanare direttive all'Agenzia delle entrate affinché provveda a disporre i rimborsi delle somme pagate a titolo di IRPEF dai pensionati suddetti, indebitamente percepite senza eccepire la prescrizione e ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

0/3613/28/5^a

NIEDDU, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premessò che:

dal 1980 lo Stato sostiene le attività di promozione sociale e di tutela svolte dalle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostrano di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti;

fino all'anno 2003, con legge dello Stato, sono state concesse annualmente provvidenze economiche alle Associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee in favore di tali organismi, ritenuti dallo Stato particolarmente meritevoli di sostegno, assicurando loro la continuità delle provvidenze economiche, anche al fine di non vanificare e disperdere le attività fino ad ora profuse».

0/3613/29/5^a

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI, MAFFIOLI, COMPAGNA, FORLANI, TREMATERRA, SALZANO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, considerato che:

l'attività strategica svolta nello stabilimento militare di Baiano di Spoleto (stabilimento militare munizionamento terrestre) anche in riferimento all'attività legata all'armamento militare;

le attività svolte nel succitato stabilimento non possono essere svolte da strutture private,

impegna il Governo:

affinché lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto sia inserito negli organismi pubblici ritenuti essenziali per le esigenze della difesa e, comunque, sia considerata la natura pubblica, garanzia per la sicurezza».

0/3613/30/5^a

FILIPPELLI, FABRIS

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, premesso che:

l'articolo 21, comma 4, prevede la proroga di talune agevolazioni per la pesca costiera e lagunare;

negli ultimi anni si è potuta registrare una progressiva tendenza all'accentuarsi dello stato di crisi del settore della pesca italiana ed europea; che la flotta italiana si caratterizza per il basso grado di rinnovamento ed ammodernamento della struttura produttiva;

più specificamente, così come si evince da un documento dell'Assessorato alla pesca del comune di Mazara del Vallo (maggior tra le ma-

rinerie italiane per il comparto "pesca"), controfirmato dalle organizzazioni sociali maggiormente rappresentative del settore, "negli ultimi anni il livello delle catture realizzate della flotta italiana nel Mediterraneo ha registrato una costante flessione che può essere imputata"» sia alla generale diminuzione delle capacità di pesca dovuta alle contraddizioni della cosiddetta politica europea delle demolizioni e demolizione/ricostruzione, sia alla diminuzione di alcuni "stocks ittici mediterranei sottoposti a fattori di *stress* ambientale", non sempre riconducibili, però, ad una attività di pesca troppo intensiva;

la politica europea per il rinnovamento della flotta prevede aiuti alla ricostruzione dei natanti demoliti volontariamente dall'armatore, solo a condizione che si diminuiscano, rispetto all'imbarcazione precedentemente demolita, stazza e potenza motore, contribuendo paradossalmente alla creazione di una flotta che abbia meno capacità di allontanarsi dalla costa e, dunque, dalle zone dove più intensa è la riproduzione delle risorse marine, così come dimostrato da diverse ricerche scientifiche;

se è la positiva efficacia dell'interruzione tecnica di pesca (cosiddetto "fermo biologico") sulle risorse ittiche è a tutti nota, sia a livello di comunità scientifica, che di quella dei nostri pescatori, la mancanza di un contributo pubblico all'effettuazione di tale fermo non aiuta di certo a superare questo grave e duraturo momento di crisi;

il fenomeno dell'aumento del greggio ha comportato, lungo gli ultimi cinque anni, una triplicazione del costo carburante, voce di spesa pari al 40 per cento circa dei costi complessivi affrontati dalle aziende di pesca, contribuendo così ad un'ulteriore contrazione della capacità complessiva della flotta peschereccia nazionale ed europea, inoltre dimostrata dal saldo negativo tra l'ingresso nella categoria dei pescatori marittimi e l'abbandono delle attività negli ultimi anni;

l'aumento del greggio provoca, inoltre, l'aumento di tutti gli altri costi di gestione dei natanti (cassette, vaschette, cartoni, filo, reti, eccetera), nonché dell'autotrasporto del prodotto pescato; le misure a favore di tal settore non hanno finora sortito l'effetto da tutti auspicato;

in definitiva, il concorrere di tutte queste problematiche, da un lato, ha diminuito il numero delle battute di pesca e completamente eroso i margini di sostenibilità economica delle aziende di settore, dall'altro, ha negato a molti pescatori financo il minimo garantito salariale, in virtù dell'assoluta atipicità del loro contratto di lavoro, cosiddetto "alla parte" o "a compartecipazione" dell'utile aziendale, producendosi così una situazione che può sfociare in drammatici turbamenti della pace sociale e dell'ordine pubblico,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un'iniziativa normativa che:

affronti il problema del "caro-gasolio", in modo da comportare un primo ed immediato ribasso del prezzo del carburante e prevedere una serie di interventi che mettano al riparo i settori produttivi, in specie

quelli del settore primario, dalle turbolenze del mercato petrolifero e finanziario;

abbassi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti ittici dal 10 per cento al 4 per cento, e quella dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal 4,25 per cento all'1,9 per cento, non solo come risposta alla drammatica situazione congiunturale ma anche per uniformarsi all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, laddove recita: "fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo";

equipari, ai fini della normativa di favore prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il personale proveniente da quei Paesi extracomunitari, con i quali l'Italia abbia già stipulato convenzioni bilaterali per l'omologazione del trattamento previdenziale, a quello italiano;

preveda l'inserimento dei lavoratori imbarcati sulle navi da pesca nella categoria dei lavoratori soggetti ad "attività usuranti", soprattutto per ciò che riguarda i benefici di legge in materia previdenziale;

razionalizzi, semplificandole ed uniformandole, le diverse scadenze relative alle visite ed ispezioni (annotazioni sicurezza, certificato navigabilità, collaudi RTF, certificati sanitari, eccetera) cui sono sottoposte le imbarcazioni da pesca, magari calcando le orme di quanto avvenuto nel settore della revisione delle autovetture e, dunque, delegando i cantieri navali le officine meccaniche alla revisione periodica;

preveda l'avvio nelle marinerie di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani la maggiore tra le marinerie italiane, di alcune campagne di pesca sperimentali volte all'individuazione di nuovi bacini, da realizzarsi da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione scientifica col CNR di Mazara del Vallo;

ad adottare iniziative in sede comunitaria al fine di una non rinviabile rivisitazione della politica europea in materia di pesca e risorse ittiche, attraverso:

un nuovo impulso alla politica di rinnovamento della flotta peschereccia, supportando le misure che prevedono il contributo a fondo perduto per la demolizione dei natanti con l'accesso al credito agevolato, consentendo a tal fine il mantenimento della stazza e della potenza motore delle imbarcazioni precedentemente demolite, nell'intento di allargare le aree di pesca in direzione di fasce batimetriche sempre più profonde, ciò che, di fatto, contribuisce alla diminuzione dello sforzo di pesca;

la rimozione degli ostacoli comunitari in materia di contributo all'"interruzione tecnica di pesca" (cosiddetto "fermo biologico"), attraverso l'estensione del suddetto contributo a tutti i territori europei, in modo da superare le obiezioni comunitarie fondate sul divieto di concorrenza sleale;

l'elevazione del contributo comunitario *de minimis* allo stesso livello della generalità di tutte le imprese economiche (100.000 euro in tre anni);

infine, la soluzione della questione diplomatica inerente all'atto con cui la Libia ha esteso la propria zona economica esclusiva a 72 miglia oltre le 12 miglia territoriali, con grave danno degli interessi economici di tutta la marineria siciliana, di grande peso nel comparto europeo di settore».

0/3613/37/5^a

LAURO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

impegna il Governo:

a prevedere sgravi fiscali per il gasolio da autotrazione nelle isole minori affinché venga equiparato a quello della terraferma».

0/3613/38/5^a

LAURO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che l'attuale situazione di sviluppo dell'integrazione europea, nonché l'interesse crescente per il nostro Paese da part di paesi emergenti come la Cina, determinano dati di previsione di ulteriore notevole incremento del turismo verso l'Italia,

impegna il Governo:

a mettere in atto con urgenza tutte le misure di investimento finanziario e infrastrutturale che ci pongano all'altezza della situazione e siano in grado di rendere effettivamente competitiva la nostra offerta turistica che offre uno straordinario potenziale di sviluppo economico e occupazionale;

a snellire le pratiche per il rilascio dei visti d'ingresso per fini turistici».

0/3613/39/5^a

LAURO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

l'articolo 67, comma 7, del disegno di legge finanziaria, all'allegato 1, reca l'indicazione – presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, u.p.b. 4.1.2.2 cap. 2041 – della legge 19 maggio 1975, n. 169, recante sovvenzioni alle società di navigazione; il rifinanziamento quale eccedenza di spesa prevede autorizzazioni finanziarie aggiuntive per 29,9 milioni di euro per il 2006;

l'articolo 2 della richiamata legg n. 169 del 1975 si limita ad autorizzare la concessione di sovvenzioni da parte del Ministero competente e che ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, la sovvenzione non dovrebbe superare i limiti di bilancio;

valutato che:

non sembrano esservi le condizioni per trattare la suddetta voce come eccedenza di spesa, riferendosi tali fattispecie a spese non predeterminate legislativamente, la cui valutazione di bilancio a legislazione vigente risulta inferiore agli oneri che si prevedono per gli esercizi futuri;

la predetta assegnazione di risorse sembra configurarsi come un vero e proprio finanziamento alla società di navigazione marittima Tirrenia Spa, impresa che opera in un contesto concorrenziale con imprese private,

impegna il Governo:

a valutare la coerenza con le norme di contabilità dell'inserimento della richiamata legge n. 169 del 1975 nella tabella delle eccedenze di spesa del disegno di legge finanziaria per il 2006;

a valutare se il richiamato rifinanziamento non comporti infrazione alle regole di concorrenza interna;

valutare gli aspetti di compatibilità del predetto rifinanziamento con la normativa comunitaria e in particolare quella relativa agli aiuti alle imprese».

0/3613/31/5^a

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

considerato che:

il comparto produttivo del mobile imbottito insediato nell'area murgiana di Puglia e Basilicata rappresenta un significativo motore dell'intera economia locale, che nel 2002 con oltre 500 aziende occupanti oltre 14.000 addetti ed un fatturato stimato in 1,9 miliardi di euro;

a partire dal 2003, le aziende della filiera del mobile imbottito hanno fatto registrare una complessiva perdita di competitività, che si è tradotta in una riduzione di fatturato stimata intorno al 10 per cento circa rispetto all'anno precedente, con una preoccupante riduzione degli utili che, per alcune aziende, ha superato il 50 per cento, ed una riduzione delle vendite del 7 per cento circa, con una perdita generale di quote di mercato del 9 per cento fino al 17 per cento circa nel mercato statunitense;

nel corso del 2004 gli indicatori economici hanno registrato ulteriori significativi peggioramenti, a partire dalla perdita di ulteriore fatturato - pari ad oltre il 20 per cento - rispetto al biennio precedente;

le prospettive e le proiezioni per il biennio 2005-2006 sono ancor meno incoraggianti, in quanto i notevoli sforzi economico-finanziari profusi dalle aziende risultano poco incisivi in mancanza di idonee politiche di sostegno mirate alle specificità del comparto, in uno scenario competitivo del mercato globale, caratterizzato da una forte aggressività di altri "Sistemi Paese";

i dati rilevati sono il frutto degli effetti negativi del protrarsi di una congiuntura economica produttiva particolarmente critica per il nostro Paese, i quali, peraltro, risultano oltremodo amplificati in questa realtà produttiva locale, storicamente svantaggiata da note criticità di tipo infrastrutturale e logistico, nonché dallo sfavorevole contesto internazionale, in merito al quale fenomeni esogeni e non controllabili colpiscono, in maniera particolare, proprio le imprese come quelle del mobile imbottito, esposte in prima linea sul fronte dell'*export*;

in ragione di dette difficoltà è maturata la preoccupazione per le prospettive di pericolosa involuzione del processo di crescita socio-economica del territorio interessato e per i rischi che un oggettivo indebolimento del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio medesimo possa comportare in termini di conseguenze economiche ed occupazionali;

sarebbe quanto mai opportuno concentrare ogni sforzo per ricercare soluzioni adeguate e praticabili, partendo da una corretta impostazione del quadro economico di riferimento e da un'attenta disamina delle problematiche che interessano più direttamente il comparto produttivo in argomento, anche perché un ulteriore ritardo negli interventi a sostegno del settore, produrrebbe ripercussioni ancora più gravi sullo stato economico e sociale del territorio interessato;

ogni intervento, perché risulti efficace, deve tener presente che il mobile imbottito ha conservato negli anni, la sua natura di prodotto artigianale, pur se intorno ad esso si è sviluppato un vero e proprio sistema produttivo di tipo industriale, nel quale i livelli di automazione e sviluppo tecnologico dei processi sono, però, decisamente bassi, e che, la stessa at-

tività si caratterizza per un *know how* produttivo facilmente esportabile ed assimilabile, mentre, gli aspetti qualitativi di produzione, in prospettiva, non rappresentano fattori distintivi e selettivi;

gli imprenditori del comparto mobile imbottito dell'area murgiana di Matera e Bari hanno sollecitato già dal mese di marzo del 2004, il Governo e le istituzioni locali, con proposte puntuali e dettagliate, articolate nel breve, medio e lungo periodo, ad assumere iniziative atte a fronteggiare la "non competitività" e, nel contempo, a valorizzare i punti di forza del settore;

le regioni Basilicata e Puglia hanno finalmente inteso promuovere congiuntamente iniziative concertate, promuovendo, nelle sedi istituzionali competenti un apposito Accordo di programma per il comparto del mobile imbottito murgiano,

impegna il Governo:

a promuovere ogni utile azione finalizzata a definire con urgenza gli interventi di sostegno indispensabili, di concerto con le forze imprenditoriali e sindacali, nonché finalizzate a preparare il rilancio del settore».

0/3613/32/5^a

Izzo

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premesso che:

con decreto interministeriale in corso di perfezionamento i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica hanno predisposto un piano pluriennale per l'assunzione di complessive 30.000 unità di personale docente della scuola, di cui 20.000 nell'anno 2006 e 10.000 nell'anno 2007;

con il provvedimento innanzi richiamato il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si propone l'obiettivo di ridurre in misura pari al 50 per cento del numero di insegnanti precari, conseguendo un apprezzabile risultato sia sotto il profilo della stabilità dell'impiego di un elevato numero di docenti, molti dei quali da lungo tempo soffrono il comprensibile disagio di trovarsi ancora in una condizione lavorativa non stabile, sia per quanto attiene ad una adeguata funzionalità del sistema formativo della scuola, che potrà disporre di una dotazione adeguata di risorse umane destinate all'insegnamento e, quindi, preordinata al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche;

considerato che:

secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni rese agli organi di informazione dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal piano di assunzioni definito con il provvedimento interministeriale innanzi richiamato rimane escluso il personale non docente della scuola;

tale esclusione non si rivela coerente con l'obiettivo di garantire il pieno e regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, in quanto il personale non docente della scuola, impiegato in compiti amministrativi, tecnici ed ausiliari, assolve ad una funzione non meno importante e significativa nel campo dell'istruzione, laddove garantisce alle strutture didattiche la funzionalità tecnico-logistica necessaria per erogare i servizi affidati ed alla funzione docente l'indispensabile supporto sia in termini di assistenza tecnico-operativa, sia sotto il profilo della cura degli aspetti inerenti la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro;

ritenuto che:

sia compito precipuo del Governo e del Parlamento della Repubblica dare risposte adeguate sia al diffuso bisogno dei cittadini di disporre di istituzioni scolastiche che assolvano in modo adeguato ai propri compiti, assicurando agli studenti, ai genitori ed ai docenti la disponibilità di ogni Strumento necessario per svolgere il proprio ruolo nell'ambito della formazione dei giovani, sia alle legittime e comprensibili aspettative del personale non docente precario, nonché di molti aspiranti ad una occasione di lavoro, che invocano da lungo tempo soluzioni esaustive al bisogno diffuso di sicurezza e stabilità lavorativa;

impegna il Governo:

ad individuare nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso entro la fine della Legislatura, soluzioni adeguate all'esigenza di stabilità del personale non docente della scuola con rapporto di lavoro non di ruolo ed al diffuso bisogno di occasioni di lavoro di molti giovani inoccupati;

a predisporre con urgenza, analogamente a quanto già realizzato per il personale docente della scuola ed in via di perfezionamento, un piano di assunzioni per il personale non docente della scuola tecnico, amministrativo ed ausiliario che assicuri per i prossimi anni, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi complessivi di riequilibrio della finanza pubblica, un'adeguata funzionalità delle istituzioni scolastiche».

0/3613/33/5^a

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,

premessi che:

il Ministero della difesa ha ridotto il numero di posti messi a concorso per titoli ed esami, con la *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 38 del 14 maggio 2004, per il reclutamento di 177 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, di 24 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, di 24 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo commissariato e di amministrazione dell'Esercito con riserva di posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di posti a favore dei sottotenenti in ferma biennale e forze di completamento, a totale discapito della categoria degli ufficiali di complemento in ferma biennale e delle forze di completamento;

il provvedimento priva definitivamente i vincitori del concorso di un diritto acquisito con lo studio e il sacrificio personale e con merito considerato che dopo aver superato le durissime prove di selezione agli Ufficiali idonei rimasti in graduatoria. ora non viene lasciata nessuna possibilità di potersi avvalere nei successivi bandi di alcuna riserva preferenziale, con la probabilità al prossimo concorso di essere invece esclusi nelle prove di sbarramento, dette prove di "cultura generale";

concedere agli ufficiali vincitori il diritto acquisito con il risultato concorsuale, costituirebbe in termini di spesa sostanzialmente solo una goccia d'acqua nel mare finanziario, tenuto conto che la maggior parte di loro è in servizio e che quindi percepirà uno stipendio per l'intero anno in corso;

il provvedimento penalizza solo gli ufficiali considerato che per i marescialli è stato disposto l'aumento di altri 15 posti in aggiunta ai 106 previsti dal bando di concorso;

la maggior parte dei predetti ufficiali, oggi "rifiutati" dal Ministero della difesa, ha un passato militare di circa 4 anni e molti di loro sono stati e sono tuttora impegnati nei vari teatri operativi fuori dal territorio nazionale, dimostrando senso di responsabilità, professionalità, attaccamento al dovere e alle Istituzioni, contribuendo con il loro sacrificio a tenere alta l'immagine ed il prestigio della Forza armata di appartenenza e del nostro Paese anche nelle situazioni più difficili;

per molti di questi ufficiali è il secondo anno consecutivo in cui viene loro preclusa l'assunzione con il passaggio nel servizio permanente, per riduzioni dei posti messi a concorso all'atto dell'approvazione della graduatoria finale;

alla luce di quanto precede la direzione generale del personale militare del Ministero della difesa, con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2004 e successivi provvedimenti, ha dichiarato idonei e vincitori dei suddetti concorsi solo 38 ufficiali negando ad altrettanti 38 ufficiali, di cui 26 del concorso relativo ai 177 sottotenenti delle Armi, 6 del concorso relativo ai 24 Sottotenenti del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, 6 del concorso relativo ai 24 del Corpo amministra-

zione e commissariato, idonei e anche essi vincitori, il passaggio nel servizio permanente;

la succitata direzione generale avrebbe indetto un nuovo concorso nel mese di giugno 2005 con un numero di posti pari o di poco superiore a quelli in oggetto, e tale misura appare difficilmente spiegabile e comprensibile agli esclusi dai precedenti concorsi;

il blocco nelle assunzioni della pubblica amministrazione, stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 2005 prevede una procedura di deroga per le esigenze della Difesa laddove le stesse siano ritenute e riconosciute prioritarie;

con il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata prevista la possibile graduale assunzione entro l'anno 2008, degli idonei non vincitori al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza il 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale n. 3 dell'11 gennaio 2000 e degli idonei, non vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato;

nel contesto del servizio obbligatorio di leva l'ufficiale di complemento poi in ferma biennale e il sottufficiale di complemento garantivano ai cittadini, di ogni estrazione sociale e geografica, la possibilità di prestare servizio in tutte le categorie del personale militare (ufficiali sottufficiali di truppa);

con la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva la figura dell'ufficiale di complemento perde questo ruolo originario;

nell'esercito professionale i compiti dell'ufficiale in ferma biennale possono essere ricoperti attingendo sia dal quadro permanente, sia tramite concorsi pubblici che però devono essere banditi secondo parametri che evitino percorsi di precariato,

impegna il Governo:

a disporre in analogia a quanto stabilito nel citato decreto-legge n. 45 del 2005, con l'articolo 1, comma 4-*bis* per la Polizia di Stato, in ragione di criteri di uniformità e di equità nelle assunzioni nella pubblica Amministrazione, che le autorizzazioni alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle Forze armate, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'Amministrazione nonché la graduale assunzione entro l'anno 2007 dei 38 ufficiali esclusi dai concorsi citati in premessa o, in via subordinata, sia mantenuta aperta la graduatoria, come previsto dalle leggi vigenti, mandando al recupero con successive assunzioni, i 38 ufficiali che allo stato attuale risultano esclusi dalla graduatoria considerando che questa ipotesi, peraltro, permetterebbe di non ripetere annualmente in concorso con un sicuro risparmio per l'Amministrazione e

la possibilità di coprire parte degli oneri derivanti dall'assunzione dei predetti ufficiali;

a predisporre un provvedimento normativo che riconsideri la figura degli ufficiali in ferma biennale alla luce dei nuovi ordinamenti del personale, che, come esposto in premessa, preveda il reclutamento dei suddetti militari attraverso modalità che evitino percorsi di precariato tali da eliminare il riproporsi di situazioni analoghe alla presente».

0/3613/34/5^a

MAGNALBÒ

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premessò che:

l'articolo 32 del disegno di legge n. 3613 prevede lo stanziamento della somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per l'attuazione dell'area della vicedirigenza, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri;

come è noto, l'apposita area separata della vicedirigenza è stata introdotta nell'ambito del lavoro pubblico dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che ha inserito il citato articolo 17-*bis* nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il legislatore, introducendo la novella, ha indicato i requisiti che deve possedere il personale da inserire nell'area: inquadramento nelle posizioni C2 e C3, l'aver maturato cinque anni di anzianità di servizio nelle predette posizioni ovvero nelle corrispondenti VIII e IX qualifica del precedente ordinamento, il possesso della laurea e, solo in sede di prima applicazione, è previsto che entri a far parte dell'area anche il personale privo di laurea, in possesso dei succitati requisiti, risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale;

che il comma 2, dell'articolo 17-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, anche al personale dipendente delle altre amministrazioni appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni deve essere definita con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il Ministro della funzione pubblica, nello scorso mese di maggio, onde dare piena attuazione alla norma, ha inviato alle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2002, apposite circolari al fine di procedere ad un aggiorna-

mento dei dati delle realtà organizzative di ciascuna amministrazione e del numero dei funzionari interessati dalla norma,

impegna il Governo:

a prevedere entro il triennio 2006-2008 lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per garantire, nello stesso arco temporale, anche al personale dipendente delle Amministrazioni di cui al comma 2, dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2002, che è in possesso dei requisiti necessari, l'accesso all'area della vicedirigenza».

0/3613/35/5^a

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI, MAFFIOLI, COMPAGNA, FORLANI, TREMATERRA, SALZANO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
considerato che:

sono giacenti in Parlamento progetti di legge tesi ad equiparare i contratti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato spa dal 1981 al 1995;
già alla finanziaria del 2000 erano stati appostati i finanziamenti necessari per il triennio 2002-2004 per garantire l'unicità dei suddetti contratti,

impegna il Governo:

a definire tutte le iniziative possibili per equiparare i suddetti contratti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa».

0/3613/36/5^a

EUFEMI, IERVOLINO

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
premesso che:

nel programma tracciato a Lisbona (agenda di Lisbona), in sede di rilancio dell'economia europea, è stato chiesto ai Paesi comunitari, di impegnarsi in iniziative finanziarie mirate indirizzando i fondi pubblici verso un limitato numero di settori in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati;

in ottemperanza al documento di Lisbona nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di fi-

nanza 2006/2009, i settori ad alta tecnologia, sono espressamente indicati quali settori strategici per il raggiungimento dei traguardi fissati in materia di occupazione ricerca e competitività:

pochi giorni fa è stato varato il decreto sullo sviluppo economico, richiesto ad ogni Paese dalla Commissione europea, secondo cui bisogna dare attuazione immediata al programma pluriennale che prevede investimenti per 13 miliardi di euro distribuiti su tre anni, un aumento, a regime, di un punto percentuale sul prodotto interno lordo anche con la finalità di incrementare l'occupazione;

in Italia il comparto industriale delle alte tecnologie aerospaziali per la sicurezza ha raggiunto risultati di eccellenza, garantendo profitto ed occupazione alle aziende del settore e dando vita ad un effetto di fertilizzazione orizzontale in grado di coinvolgere le piccole e medie imprese (PMI) anche legate ad altri comparti industriali;

impegna il Governo:

a garantire la copertura dei fabbisogni finanziari attraverso il ri-finanziamento diretto delle norme concernenti il settore aeronautico, aerospaziale e dell'elettronica per la difesa – legge 24 dicembre 1985, n. 808, legge 11 maggio 1999, n. 140, legge 8 agosto 1996, n. 421 e legge 23 dicembre 2000, n. 388 –;

a non interrompere il processo di sviluppo avviato dall'Italia fin dagli anni 80 in coerenza con le scelte di politica industriale nel settore dell'alta tecnologia della difesa e consolidare il livello di credibilità e competitività internazionale oggi acquisito;

a incrementare l'effetto volano per lo sviluppo delle PMI che sono l'elemento caratteristico del nostro sistema produttivo;

a mantenere gli impegni già assunti in ambito di cooperazione politico-industriale a livello internazionale e consentire il completamento dei programmi in corso;

a garantire il soddisfacimento delle esigenze del paese relativamente alla sicurezza nazionale».